

Deutschland über alles!

Ovvero come eliminare con una sentenza la quarta direttiva auto e la competenza per territorio

Ovvero ancora: citate pure dove volete, tanto va sempre bene

di Gabriele Bongiorno

Sinistro avvenuto in Italia tra automobilisti italiani

Intendiamo per “automobilista italiano” un automobilista residente in Italia ed assicurato con un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio della RCA in Italia.

Regola generale dell’ordinamento italiano è la competenza del giudice del luogo della residenza del danneggiante (art. 18 c.p.c.) oppure di quello del luogo dove è avvenuto il sinistro (art. 22 cp.c.): con l’avvento dell’assicurazione obbligatoria della RCA e della possibilità di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione del civilmente responsabile risulta competente anche il giudice del luogo dove l’impresa ha la propria sede.

Potendo il danneggiato chiamare in giudizio oltre all’impresa, come sopra detto, il conducente, il proprietario del veicolo danneggiante e l’assicurato, ove questi soggetti abbiano residenza in luoghi diversi, si ha la possibilità di instaurare il giudizio in quattro sedi giudiziarie diverse.

Quid se il danneggiato instaura il giudizio davanti al magistrato del luogo della propria residenza, luogo nel quale non è avvenuto il sinistro

È noto che i lobbisti tedeschi (in particolare l’ADAC, il potente automobile club locale) avevano insistito, ai tempi della quarta direttiva auto (2000/26), affinché il mandatario delle compagnie estere potesse essere legittimato a stare in giudizio per conto della mandante, in modo da poter instaurare le cause per il risarcimento del danno nello stato di residenza del danneggiato.

Tale tesi venne sconfitta e, ferma ed esaurita la procedura prevista da tale direttiva (recepita in Italia nel decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, meglio noto come Codice delle Assicurazioni Private, agli articoli da 151 a 155) non restava al danneggiato insoddisfatto nelle proprie pretese che adire i tribunali vuoi del luogo di accadimento del sinistro, vuoi della residenza del danneggiante o della sede della compagnia assicuratrice di questi.

Non va dimenticato il regolamento cosiddetto “Roma II”, approvato il 16 maggio 2007, secondo il quale vige la norma generale del “*loci commissi delicti*”, ovvero il luogo della collisione, indipendentemente da eventuali pregiudizi finanziari o morali che possono insorgere in uno Stato diverso.

Con sentenza del 17 dicembre 2007 la Corte di giustizia della Comunità Europea ha stabilito invece che il danneggiato può citare validamente il danneggiante e la sua compagnia di assicurazione davanti al tribunale della propria residenza.

Sarà però il caso di ricapitolare brevemente tutta la materia relativa ai sinistri cosiddetti “internazionali” o “esteri”, intendendosi per tali quelli che vedono affrontarsi due automobilisti di nazionalità diversa, assicurati presso imprese con sede in Stati differenti ed anche verificatisi sul territorio di uno Stato terzo rispetto ai due protagonisti. Più semplicemente in un convegno di qualche anno o sono vennero definiti: “quelli nei quali l’altro non parla la tua lingua”.

Vediamo innanzitutto la nostra normativa.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	Abbonamento annuale alla rivista cartacea <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 165,00 euro 120,00 euro
--	--

	Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico) <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 195,00 euro 150,00 euro
--	---

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it